

PENSIONI – COSÌ LA RIVALUTAZIONE delle PENSIONI negli ULTIMI 25 ANNI

(da Pensioni Oggi)

ISTAT- svalutazione monetaria prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati dal 1° gennaio 1995 al 31 ottobre 2019: coefficiente 1,552

L'evoluzione delle fasce di rivalutazione delle pensioni												
Classe di Assegno (Lordo Annuo)	1996-1998	1999-2000	2001-2007	2008-2010	2011	2012	2013	2014	2015-2018	2019	2020-2021	2022
Fonte Normativa	legge 449/1997	legge 449/1997	Legge 388/2000	Legge 247/07 e DI 81/2007	Legge 388/2000	Decreto Legge 201/2011 e Decreto legge 65/2015		Ln 147/2013, Ln 208/2015		Ln 145/2018	L. Bilancio 2020	L. Bilancio 2020
Sino a 2 Volte il TM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tra le 2 e le 3 Volte il TM	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tra le 3 e le 4 Volte il TM	75%	75%	90%	100%	90%	40%*		95%	95%	97%	100%	100%
Tra le 4 e le 5 Volte il TM	75%	75%	90%	100%	90%	20%*		75%	75%	77%	77%	90%
Tra le 5 e le 6 Volte il TM	75% ¹	30%	75%	75%	75%	10%*		50%	50%	52%	52%	75%
Tra le 6 e le 8 Volte il TM	75% ¹	30%	75%	75%	75%	0%		€ 13,08	45%	47%	47%	75%
Tra le 8 e le 9 volte il TM	75% ¹	0%	75%	75% ²	75%	0%		€ 13,08	45%	45%	45%	75%
Oltre le 9 volte il TM										40%	40%	

1) Nell'anno 1998 la rivalutazione delle pensioni superiori a 5 volte il minimo è stata congelata (art. 59, legge 449/1997); 2) Nel solo anno 2008 la rivalutazione per le pensioni superiori a 8 volte il minimo è stata congelata (art. 1, comma 19, legge 247/2007); * Rivalutazione riconosciuta ai sensi del decreto legge 65/2015. Su questi assegni c'è anche un "effetto trascinarsi" negli anni 2014-2015 pari al 20% dell'importo attribuito nel biennio 2012-2013 (del 50% dal 2016 in poi) che si aggiunge alla perequazione attribuita dal 1° gennaio 2014 dalla legge 147/2013 – **PensioniOggi.it**

PENSIONE DONNA – ANCORA UN ANNO NEL DISEGNO DI LEGGE DELLA FINANZIARIA 2020 estratto da PensioniOggi.it

Il disegno di legge della Finanziaria 2020 prolungherebbe lo scivolo per le donne di ulteriori 12 mesi rispetto alla disciplina attuale dell'opzione donne e precisamente: le lavoratrici che compiono 58 anni (59 anni le autonome) entro il 31 dicembre 2019 (sempre a condizione di avere alla medesima data 35 anni di contributi). Vengono cioè incluse le nate entro il 31 dicembre 1961 (1960 le autonome) se in possesso di 35 anni di contributi al 31 dicembre 2019.

Ai fini dell'accertamento del requisito contributivo sono validi i contributi obbligatori, da riscatto, volontari e quelli figurativi (ad eccezione dei periodi di disoccupazione e malattia per le lavoratrici dipendenti del settore privato. Resterà in vigore il meccanismo di slittamento delle finestre mobili previsto dall'articolo 12 del DI 78/2010 come convertito con legge 122/2010 che prevede uno slittamento nella percezione del primo rateo dell'assegno pensionistico decorsi 12 mesi (18 mesi le autonome) dopo la maturazione dei suddetti requisiti. Continueranno anche a non applicarsi gli adeguamenti alla speranza di

vita (che in realtà sono stati assorbiti nel requisito anagrafico innalzato di un anno rispetto al passato). Ricordiamo che il calcolo del trattamento di pensione avviene interamente col sistema contributivo.

ASSEMBLEA APS-LEONIDA

Si è tenuta a Padova sabato 23.11.19, l'Assemblea dell'APS Leonida, la terza dell'anno 2019: la mancata/parziale rivalutazione delle pensioni (verificatasi in 8/11 anni) ha prodotto - a ogni pensionato Inps della dipendenza - un "furto" pari ad una annualità pensionistica: una cifra assurda, ingiustificata, incostituzionale.

Dopo un dibattito sereno e costruttivo, in cui tutti hanno sottolineato l'importanza di proseguire l'azione di tutela e di diffusione/condivisione del problema al maggior numero possibile di amici e conoscenti, ecco i gridi di proposta:

- Azione a favore della netta separazione della Assistenza dalla Previdenza, nel bilancio INPS;
- Richiesta di istituire un ARCHIVIO delle PRESTAZIONI ASSISTENZIALI, articolate per famiglia, A PARTIRE dal VENETO;
- Azione sull'ENPAM/ Ministero Lavoro, per potenziare l'attività assistenziale ENPAM;
- Diffusione dei dati sui tagli pensionistici (web, sito APS-LEONIDA; Start Magazine etc);
- Raccolta del 5xmille a favore dell'APS LEONIDA a far data dal 2020, per potenziare le nostre azioni.

CONTRIBUTI QUOTA "A" FONDO di PREVIDENZA GENERALE ENPAM ANNO 2020

- 230,65 euro fino a 30 anni (226,40 euro nel 2019)
- 447,70 euro da 30 a 35 anni (439,46 euro nel 2019)
- 840,14 euro da 35 a 40 anni (824,68 euro nel 2019), anche per iscritti ultraquarantenni ammessi a contribuzione ridotta
- 1.552,59 euro oltre i 40 anni (1.523,03 euro nel 2019)
- 115,33 euro per gli studenti dal quinto anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria

Contribuzione 2019 maggiorata di un punto e mezzo percentuale in base all'indice di rivalutazione dell'1.875% (variazione dell'indice Istat registrata mese di giugno 2019 rispetto a giugno 2018 pari a 0,5)

MEF - PERCENTUALE PER LA PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI 2019

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2019, il Decreto 15 novembre 2019 concernente il valore della variazione della percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2019 con decorrenza dal 1° gennaio 2020, nonché il valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2018 con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 15 novembre 2019

Valore della variazione della percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2019 con decorrenza dal 1° gennaio 2020, nonché il valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2018 con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

di concerto con

**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 16 novembre 2018 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 275 del 26 novembre 2018) concernente: «Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2018 e valore definitivo per l'anno 2017»;

Visto l'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connesse, prevede che la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 4 novembre 2019, prot. n. 2885176/19, dalla quale si rileva che:

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2017 ed il periodo gennaio - dicembre 2018 è risultata pari a + 1,1;

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2018 ed il periodo gennaio - dicembre 2019 è risultata pari a +0,4. ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019 una variazione dell'indice pari rispettivamente a +0,0, -0,2 e +0,0;

Considerata la necessità:

di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2019;

di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2020, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019;

di indicare le modalità di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali è corrisposta l'indennità integrativa speciale;

Decreta:

Art. 1

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2018 e' determinata in misura pari a +1,1 dal 1° gennaio 2019.

Art. 2

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2019 è determinata in misura pari a +0,4 dal 1° gennaio 2020, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art. 3

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove compete, e sulla pensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2019

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Catalfo

INPS – CUMULO della PENSIONE con i REDDITI da LAVORO AUTONOMO

L'INPS col messaggio n. 4430 del 27 novembre 2019 da chiarimenti in ordine all'individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2018, ai fini dell'applicazione del «divieto di cumulo della pensione» (articolo 10, comma 4, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503).

Infatti, i titolari di pensione devono produrre all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno.

I titolari di pensione con decorrenza compresa entro il 2018, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a dichiarare entro il 2 dicembre 2019, data di scadenza della dichiarazione dei redditi del 2018, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2018.

Vedi ALLEGATO qui sotto:

INPS messaggio n.4430 del 27.11.2019



INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Pensioni

Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

Roma, 27-11-2019

Messaggio n. 4430

**OGGETTO: Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo.
Dichiarazione reddituale**

1. Premessa

L'articolo 10 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 503, nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone, al comma 4, che, ai fini dell'applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno.

In applicazione della suddetta disposizione, i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2018, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno sono tenuti a dichiarare entro il 2 dicembre 2019, data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno 2018, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2018.

Con riferimento a tale disciplina si forniscono chiarimenti in ordine all'individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2018.

2. Pensionati esclusi dall'obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2018

Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, i seguenti soggetti:

- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia. Si ricorda che per effetto dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall'anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;
- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1° gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (cfr. la circolare n. 108 del 9 dicembre 2008, par. 2);
- i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001). Si precisa che ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi (cfr. la circolare n. 22 dell'8 febbraio 1999 e il messaggio n. 4233 del 23 luglio 1999).

Con riferimento agli assegni di invalidità si ricorda che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo cui all'assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla predetta legge, continuano ad operare anche nei casi in cui l'assegno di invalidità sia stato liquidato con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (cfr. le circolari n. 234, par. 2, del 25 agosto 1995 e n. 20, par. 3, del 26 gennaio 2001).

3. Pensionati soggetti all'obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2018

I pensionati che non si trovano nelle condizioni di cui al precedente paragrafo 2 sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2018 entro il 2 dicembre 2019, tenuto conto del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione ai fini dell'IRPEF.

Si ritiene comunque opportuno richiamare le seguenti situazioni particolari.

3.1) L'articolo 10, comma 2, del D.lgs n. 503 del 1992 stabilisce che le disposizioni in materia

di incumulabilità con i redditi da lavoro non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente anno.

Pertanto, i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che, non trovandosi nelle condizioni di cui al paragrafo 2, sarebbero in linea di principio soggetti al divieto parziale di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, non sono in concreto assoggettati a tale divieto qualora nell'anno 2018 abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a 6.596,46 euro.

3.2) L'articolo 10, comma 5, del D.lgs n. 503 del 1992 stabilisce che i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. Pertanto, gli anzidetti redditi non assumono alcun rilievo ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione.

Inoltre, il comma 4-bis, aggiunto all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dall'articolo 15 del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673, stabilisce che le indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

Le indennità e i gettoni di presenza di cui all'articolo 82, commi 1 e 2, del TUEL percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (cfr. il messaggio n. 340 del 26 settembre 2003, lettera B).

Del pari, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (e, quindi, ad esempio, le indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei) non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (cfr. le circolari n. 58 del 10 marzo 1998, par. 2.1 e n. 197 del 23 dicembre 2003, par. 1).

Sono altresì cumulabili con il trattamento pensionistico le indennità di cui all'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, percepite dai giudici onorari aggregati per l'esercizio delle loro funzioni (cfr. la circolare n. 67 del 24 marzo 2000).

A norma dell'articolo 86 della legge 21 novembre 2000, n. 342, i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per l'esercizio di tale funzione (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001).

Le remunerazioni percepite dai sacerdoti ai sensi dell'articolo 24 della legge 20 maggio 1985, n. 222, non sono assoggettate al regime di divieto di cumulo e sono, pertanto, cumulabili con i trattamenti pensionistici erogati dall'Istituto in favore degli stessi soggetti, in qualità di ex insegnanti di religione.

4. Redditi da dichiarare

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.

Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.

5. Modalità di presentazione della dichiarazione

L'interessato, una volta autenticatosi con PIN dispositivo sul sito www.inps.it, può accedere all'elenco "Tutti i servizi" e selezionare la voce "Dichiarazione Reddituale – Red Semplificato" (per la dichiarazione RED).

Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento: 2019 (dichiarazione redditi per l'anno 2018).

I cittadini muniti di PIN dispositivo potranno rendere la dichiarazione reddituale anche attraverso il Contact Center Multicanale, raggiungibile al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) e al numero 06 164 164 (da rete mobile con costi variabili in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico).

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14 (ora italiana).

Il Contact Center Multicanale fornisce, inoltre, assistenza agli utenti che intendano compilare la dichiarazione in autonomia attraverso il servizio disponibile sul portale istituzionale www.inps.it.

6. Regime sanzionatorio

Ai sensi del comma 8-bis, aggiunto all'articolo 10 del D.lgs n. 503 del 1992 dall'articolo 1, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo sono tenuti a versare all'Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.

Detta somma sarà prelevata dall'Ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.

7. Dichiarazione a preventivo per l'anno 2019

A norma del comma 4-bis, aggiunto all'articolo 10 del D.lgs n. 503 del 1992 dall'articolo 1, comma 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli Enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno.

A tal fine gli interessati sono tenuti a rilasciare all'Ente previdenziale competente apposita dichiarazione, secondo le modalità illustrate al paragrafo 5 del presente messaggio.

Le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF.

Pertanto i pensionati, nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo della pensione

con i redditi da lavoro autonomo, che svolgano nel corrente anno attività di lavoro autonomo sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2019.

Le trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo" saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi 2019, resa a consuntivo nell'anno 2020.

8. Acquisizione dei redditi dichiarati dai pensionati

I redditi da lavoro autonomo dichiarati dai pensionati devono essere acquisiti con le procedure di ricostituzione delle pensioni secondo le modalità in atto.

Sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a consuntivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dichiarata a preventivo non abbia avuto variazioni.

Del pari, sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a preventivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dell'anno in corso non è variata rispetto a quella dichiarata a consuntivo per l'anno precedente.

I redditi posseduti dal solo soggetto titolare non devono essere indicati come singolo importo unico ma, per ogni tipologia di reddito, devono essere indicati i periodi di lavoro effettuato (massimo sei periodi nell'anno con i relativi sei importi, per ogni tipologia di reddito) come sotto riportato:

Periodo Da = Indica il mese di inizio del periodo di lavoro, nel formato MM

Periodo A = Indica il mese di fine del periodo di lavoro, nel formato MM

Importo = Reddito posseduto nel periodo di riferimento

All'interno di queste tipologie di reddito, i periodi vanno indicati in ordine cronologico, senza sovrapposizione fra i periodi.

Poiché devono essere acquisiti sempre e obbligatoriamente i soli redditi da lavoro autonomo del titolare (con i relativi periodi) senza indicare altre tipologie di reddito possedute, nel caso in cui ci sia assenza di importi, andranno obbligatoriamente indicati i seguenti valori:

Periodo DA = '01' Periodo A = '12' Importo = 0

per ogni tipologia di reddito richiesta.

9. Pensionati di inabilità/invalidità iscritti alla Gestione dipendenti pubblici

Per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro opera per i trattamenti pensionistici di inabilità.

Tali fattispecie si configurano nei trattamenti pensionistici privilegiati (indistintamente per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione), nonché in quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni (articolo 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274, ovvero articolo 27 della legge 29 aprile 1976, n. 177, per i dipendenti civili dello Stato).

Ciò premesso, fermo restando il concetto generalizzato di divieto parziale di cumulo con i redditi dei predetti trattamenti pensionistici, occorre chiarire che tale divieto non opera, ai sensi dell'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nei confronti dei trattamenti privilegiati erogati agli appartenenti al comparto difesa e sicurezza

che transitano all'impiego civile nella pubblica amministrazione, per inidoneità al servizio militare o d'istituto.

Il trattamento pensionistico di inabilità (avente decorrenza dal 1° gennaio 2001) è regolato, ai fini del regime di cumulo, dall'articolo 72, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa, prevede che le quote di pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% e sono cumulabili nella misura del 50 % con i redditi da lavoro dipendente; nel caso di reddito da lavoro autonomo le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30% dei predetti redditi.

In sede di compilazione telematica dell'istanza di pensione, il richiedente sottoscrive l'avvertenza che in caso di attività lavorativa autonoma/dipendente dopo la cessazione dal servizio, deve darne tempestiva comunicazione (articolo 34 della legge 29 aprile 1976, n. 177).

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele